



Cugnasco, novembre 2022

Disposizioni riguardanti la detenzione di cani

richiamata l'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani del 17 febbraio 2010 (ultima modifica il 27.06.2016),
che completa in particolare la Legge cantonale sui cani e il relativo Regolamento di applicazione,

a tutti i detentori di cani si ricordano le seguenti disposizioni:

01 È vietato lasciare vagare i **cani incustoditi** su suolo pubblico, privato o aperto al pubblico transito. Tutti i cani devono essere tenuti al **guinzaglio**, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali.
(Art. 8 cpv. 1)

Il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale **non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o altri animali**.
(Art. 8 cpv. 1)

02

03 Il detentore è tenuto a **raccogliere immediatamente gli escrementi** lasciati dal proprio cane. A tale scopo bisogna essere sempre in possesso del **materiale necessario** e, laddove disponibili, si potrà fare uso dei **sacchetti** messi a disposizione dal Comune mediante gli appositi **distributori**.
(Art. 9 cpv. 1 e 2)

Gli escrementi, debitamente chiusi nei **sacchetti**, devono essere **depositati nei cestini** o, in mancanza di essi, nei contenitori di raccolta rifiuti RSU.
(Art. 9 cpv. 3)

04

Vedi cartina sul retro! ←

05 Cani affetti da **malattie trasmissibili** a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.
(Art. 9 cpv. 4)

06 I detentori di cani sono tenuti a prendere i dovuti accorgimenti al fine di **evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato** (rumore, ordine pubblico, ...).
(Art. 10 cpv. 1)

Devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento organico comunale riguardanti i **rumori molesti** (art.35 ROC) e la **quiete notturna** (art. 36 ROC). Quest'ultima va rispettata dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
(Art. 10 cpv. 2)

07

08 Le **infrazioni** all'Ordinanza municipale sono **accertate e punite** dal Municipio, con multe fino a **Fr. 20'000.-** (art. 21 cpv. 1 della Legge sui cani), secondo le disposizioni del Titolo IV della Legge organica comunale. Sono riservate le infrazioni il cui perseguimento è di competenza dell'Ufficio del veterinario cantonale.
(Art. 13)

Si ringraziano tutti i possessori di cani che confidiamo riserveranno la massima attenzione a queste norme, nel rispetto di tutta la cittadinanza.

